ACCORDO PER LA GESTIONE DI LAVORI SULLE PARTI COMUNI

TRA

La **Biblioteca nazionale centrale di Firenze** (C. F. 80020550481)**,** di seguito detta "*Biblioteca Nazionale*"**,** con sede in Firenze, Piazza Cavalleggeri n. 1 rappresentata dalla *Direttrice* dott.ssa Elisabetta Sciarra, nata a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] e domiciliata per la carica presso la sede della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, a ciò legittimata dall'incarico a dirigente della BNCF conferito dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali con atto repertoriato al n. 639 del 24.07.2025,

E

l'**OPERA DI SANTA CROCE ONLUS**, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Croce 16 – 50122, C.F. 80027770488 e P. Iva 05489970482 (d'ora in avanti **l'Opera o Parte**) rappresentata da STEFANO FILIPPONI, nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] nella sua qualità di *Segretario generale*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Opera,

di seguito indicati congiuntamente come "***Parti***"

PREMESSO CHE

- la BNCF e l'Opera condividono: i) l'utilizzo del chiostro Brunelleschiano, in uso alla BNCF limitatamente al primo piano, e in uso all'Opera limitatamente al piano terreno; ii) la copertura del padiglione posto a nord del chiostro che costituiva l'antica Biblioteca della Basilica e che oggi è, in parte, in possesso della BNCF ad uso deposito librario , in parte, in corrispondenza degli ambienti sottostanti lo stesso corpo di fabbrica è in uso all'Opera che li ha destinati ad ambienti museali ;
- nell'esecuzione dell'ordinaria manutenzione si possono rendere necessari interventi che insistono su dette porzioni di fabbricato e che necessitano di decisioni ed esecuzioni rapide e condivise, per evitare pregiudizio agli immobili, ai vari occupanti e alle loro attività;
- per quanto in questa sede d'interesse, nell'affidamento di contratti di appalto la BNCF è soggetto tenuto all'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, mentre l'Opera, in forza della sentenza Cons. Stato, Sez. V, 6.9.2022, n. 7742, non è tenuta all'osservanza del Codice dei Contratti pubblici;
- il presente accordo intende quindi disciplinare le modalità di cooperazione tra le Parti nell'ambito dell'affidamento ed esecuzione di lavori di restauro, ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni di cui sopra;

tutto ciò premesso LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. In assenza di tabelle millesimali, considerate le caratteristiche degli spazi, le spese di manutenzione ordinaria dei locali di cui alle Premesse saranno ripartite al 50% fra BNCF e Opera.

3. Ognuna delle *Parti* può convocare l'altra *Parte* affinché, in esito a sopralluogo congiunto, venga fissata la necessità di effettuare determinati interventi di manutenzione. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale, nel quale sarà inoltre indicata la Parte che si occuperà della individuazione del contraente, della sottoscrizione del contratto e di curare l'esecuzione (di seguito, "*Parte procedente*").
4. Dopodiché la *Parte procedente* provvederà ad individuare l'affidatario del contratto secondo la normativa e le procedure che ciascuna Parte è tenuta ad osservare. In particolare, come richiamato in premessa, BNCF sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di contrattualistica pubblica, mentre l'Opera si rivolgerà al mercato secondo le procedure delle quali si è dotata.
   La *Parte procedente* comunicherà contestualmente all'altra Parte:
   - i preventivi/offerte acquisiti e/o il soggetto affidatario individuato;
   - il costo corrispondente della riparazione/intervento;
   - i tempi e le modalità di esecuzione.
5. La *Parte procedente* comunica all'altra *Parte* quanto indicato al punto che precede per l'acquisizione del nulla osta all'esecuzione, compresa la comunicazione alla competente Soprintendenza.
   L'altra *Parte*, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà richiedere alla *Parte procedente* chiarimenti e/o verifiche e/o presentare osservazioni, nonché denegare motivatamente il proprio nulla osta all'esecuzione.
   Per tale ipotesi, le *Parti* si impegnano fin d'ora a riscontrare dette richieste con sollecitudine nonché a fissare un incontro per addivenire in tempi ragionevoli ad una decisione condivisa.
6. Acquisito il nullaosta di cui al punto che precede, se necessario, o comunque decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto che precede, senza che l'altra *Parte* abbia fatto pervenire alcuna richiesta o diniego espresso, la *Parte procedente* sottoscrive il contratto ed avvia l'esecuzione dell'intervento.
7. Per i lavori connotati da *somma urgenza*, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, la *Parte procedente*, una volta individuato l'aggiudicatario ai sensi del precedente punto 4, trasmetterà all'altra *Parte* la comunicazione di cui al medesimo punto 4, ma non sarà necessario attendere il rilascio del nullaosta di cui al punto 5. La comunicazione dovrà contenere sinteticamente la tipologia di intervento e le ragioni dell'urgenza.
8. La fatturazione degli importi degli interventi/lavori eseguiti dovrà essere effettuata a carico della *Parte procedente*.
9. Successivamente, *Parte procedente* comunicherà all'altra *Parte* (e – ove necessario – alle competenti Amministrazioni) la fine dei lavori e presenterà la contabilità dell'intervento eseguito e la richiesta di pagamento della quota dovuta sulla base della ripartizione del 50%.
10. Le comunicazioni relative alla sottoscrizione, eventuali modifiche e proroghe del presente Accordo saranno eseguite a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	*Opera di Santa Croce Onlus*

bnc-fi@pec.cultura.gov.it	protocollo@pec.santacroceopera.it

Il presente Accordo avrà durata fino al 31.12.2028.

Letto, confermato e sottoscritto

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	**OPERA DI SANTA CROCE ONLUS**
_____	_____
La Direttrice	*Il Segretario generale*